

Oggetto: Società SIDEA, dichiarazione di inefficacia di precedenti delibere di ammissione. Riammissione prof. Quirino Paris. Sentenza penale passata in giudicato. Prescrizioni procedurali e regole del giusto procedimento.

Gentili Colleghi, Ill.mi Professori Anna Carbone e Antonio Cioffi,

rispondo al quesito sulla possibilità per il Consiglio di Presidenza della SIDEA di intervenire su precedenti delibere di “riammissione di soci all’associazione”, con particolare riferimento alla posizione del prof. Quirino Paris.

Vi confesso, preliminarmente, che ogni valutazione di ordine giuridico-formale non risulta facilmente separabile da considerazioni di buon senso e di giustizia sostanziale, soprattutto quando si parla di un’Associazione culturale che svolge compiti di interesse generale strettamente connessi alla ricerca scientifica.

Le relative attività, invero, sono legate ai valori costituzionali di libertà della ricerca, democrazia e uguaglianza (artt. 3 e 33 Cost.), avendo la SIDEA la finalità principale di promuovere e diffondere la cultura scientifica nella materia di interesse (art. 2 dello Statuto).

Ciò significa che - pur nella contrapposizione possibile tra metodi e scuole - l’Associazione non può mai essere strumento di affermazione personale, né può agire ispirandosi a logiche egoistiche, faziose o partigiane. Analogamente, è difficile riferire ad un’associazione come la SIDEA rilievi di ordine strettamente formale utilizzati in ambiti e materie in cui lo scontro e la contrapposizione tra “maggioranza” ed “opposizione” è fisiologico per il conflitto di interessi sotteso alla forma societaria o associativa. Al contrario, nelle associazioni che svolgono attività di interesse generale si impone la comunione di intenti tra i soci, il rispetto dei principi di leale collaborazione, imparzialità, trasparenza, pubblicità e motivazione delle decisioni.

Né può essere messa in dubbio siffatta rilevanza pubblica delle Associazioni tra docenti, ricercatori, studiosi ed esperti appartenenti alla stessa area disciplinare (come la SIDEA). Rilievo dimostrato – ove ce ne fosse bisogno - dai pareri che non di rado il Ministero dell’Università e della

12

Ricerca chiede a tali organismi in riferimento – ad esempio – ai parametri di valutazione della ricerca o di revisione dei settori scientifico-disciplinari.

Siffatta peculiare funzione delle Associazioni scientifiche deve far riflettere sulle responsabilità degli organi di governo, sulle modalità di azione e sulle finalità specifiche perseguite.

* * * * *

Non mi sottraggo all'analisi dei profili giuridico-formali del quesito.

Al riguardo, occorre anzitutto notare che qualsiasi organo associativo può reiterare l'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti; ciò significa che, salvi i diritti dei terzi, tutte le decisioni assunte possono essere oggetto di ripensamento o revisione sotto forma di nuovo esercizio della competenza assegnata.

Ciò a prescindere dalla relativa qualifica in termini di “revoca” o di “annullamento”, nel senso che deliberazioni di tal fatta formalmente e sostanzialmente integrano la nuova (e diversa) decisione; di talché “revocare” un atto precedente significa, sostanzialmente, esercitare nuovamente (e diversamente) il potere in questione, salvi, ripeto, i diritti dei terzi (ad esempio l'associazione può “revocare” l'istituzione di una nuova sede ma non può in nessun modo porre nel nulla unilateralmente l'eventuale contratto di affitto già stipulato).

In questo senso, la c.d. “dichiarazione di inefficacia” delle precedenti delibere di ammissione di alcuni soci integra pienamente la relativa espulsione. Con la conseguenza che tale *nuova decisione* deve rispettare le regole del giusto procedimento e della motivazione sui gravi motivi dell'espulsione (art. 28 c.c.). In questo senso, mi sembrano andare le prospettazioni che escludono un generale potere di revoca con la conseguenza che non si può qualificare come “revoca dell'ammissione” l'“espulsione” di un associato.

Analoghe considerazione valgono per il c.d. “annullamento”, con la differenza che in questo caso il nuovo intervento si giustifica anche (ma non solo) per la illegittimità della precedente delibera. Neppure in questo caso, tuttavia, è possibile rimuovere un precedente atto (attualmente pienamente efficace) senza motivazione, al di fuori delle regole del giusto procedimento. Regime che – dunque - va rispettato a prescindere dalla qualificazione “formale” di volta in volta utilizzata per ottenere il suddetto risultato (“revoca”, “annullamento”, dichiarazione di inefficacia, ecc.).

Sembra perciò del tutto inverosimile la pretesa avanzata nel Consiglio di porre nel nulla – *uno actu* - una serie di precedenti delibere

PL

senza osservare le garanzie previste per quel tipo di decisione e senza nemmeno specificare quale sia l'oggetto delle delibere "revocate" o "annullate" o "dichiarate inefficaci", ecc. (violazione del principio del *contrarius actus*).

Sarebbero così anche violate le regole sulla convocazione dell'organo e sull'ordine del giorno, artatamente eluse attraverso l'improbabile dicitura di "non effetto delle decisioni".

Con riferimento all'ordine del giorno, inoltre, l'intitolazione "*revisione dell'assetto societario*" evoca ben altre questioni (struttura ed organizzazione dell'associazione) ben lontane dalla "dichiarazione di inefficacia", "revoca" o "annullamento" degli atti del precedente Consiglio ed ancor più distanti da eventuali decisioni di espulsione.

Gli atti adottati dal Consiglio non possono perciò essere posti nel nulla in questo modo, deliberando un sedicente "*non effetto delle decisioni*" precedenti, senza rispettare le regole del procedimento. E ciò, ripeto, a prescindere dalla qualificazione (di comodo) di volta in volta utilizzata ("porre nel nulla", "dichiarare inefficaci *ab origine*" ecc. ecc.). Qualora si vogliano espellere soci che fanno parte dell'associazione bisogna seguire il procedimento prescritto, nel rispetto, soprattutto, del contraddittorio con l'interessato e della motivazione; ancor prima, occorre inserire il punto all'ordine del giorno ed istruire adeguatamente la questione. Al riguardo, mi preme aggiungere, gli atti posti a fondamento della delibera devono essere nella piena disposizione dei consiglieri non essendo ammissibile utilizzare pareri e documenti senza previamente consegnarli ai componenti del collegio chiamato a decidere.

Va da sé che le espulsioni che si vanno a deliberare, anche se adottate con espressioni generiche ed atecniche, dovrebbero tenere nella dovuta considerazione tutti i fatti pertinenti e rilevanti caso per caso, così come considerare la personalità del socio, in relazione alla gravità degli effetti di un atto con cui, sostanzialmente, lo si esclude dalle attività più importanti del gruppo di docenti, ricercatori, studiosi ed esperti appartenenti alla stessa area disciplinare.

* * * * *

Per questi concordanti motivi il potere di espulsione non può essere esercitato *cumulativamente*, ponendo nel nulla una serie di delibere (nemmeno menzionate) che non sono mai state impugnate, né contestate.

Le delibere che verrebbero "poste nel nulla" attraverso la paventata decisione, sono al momento pienamente efficaci ed incontestabili, con la conseguenza che, al di là del nome che gli si voglia dare, il nuovo

PL

decisum integra un'espulsione vera e propria gravemente incisiva su situazioni giuridiche pienamente acquisite e consolidate (principio del legittimo affidamento).

Tutto il resto è artificio retorico e formalismo che porta a conclusioni sgradevoli ed inopportune anche in considerazione dell'inquadramento che ho sostenuto in principio.

Non assume perciò rilievo formale e sostanziale l'assunto secondo cui la precedente riammissione del Prof. Paris sarebbe illegittima. Vi è che la relativa deliberazione è pienamente efficace non essendo mai stata contestata. Nel merito, si aggiunga, peraltro, che la suddetta riammissione può ormai considerarsi pienamente ratificata dall'Assemblea dei soci che, in caso contrario, avrebbe potuto (e dovuto) manifestare il diverso avviso. La delibera ha perciò prodotto pienamente i suoi effetti di talché essa potrà essere "annullata", giusta motivazione, salvi i diritti dei terzi, e seguendo il procedimento previsto per la espulsione dei soci.

Nel merito, l'ipotesi di espellere, in particolare, il prof. Paris pone gravi problemi in relazione al giudicato penale che lo assolve dalle accuse per le quali era stato querelato da alcuni Colleghi (Giud. di Pace di Roma, Prima sez. penale, 18 maggio 2009). Oggi, la nuova espulsione dovrebbe tenere conto di quanto affermato nella sentenza soprattutto con riferimento alla mancanza di riferimenti alla società SIDEA, con la conseguenza che giustificare l'espulsione sulla base di vicende che hanno coinvolto esclusivamente alcuni componenti sarebbe in contrasto con quanto accertato dal giudice penale.

Dalla sentenza emerge, soprattutto, che le aspre critiche del prof. Paris non sono sfociate in "insulti" nel senso che le espressioni utilizzate, benché fortemente critiche, non hanno oltrepassato – *per senso e contenuto* – il diritto di libera manifestazione del pensiero e non hanno assunto carattere ingiurioso o diffamatorio. La diversa qualificazione dei comportamenti del Paris, in contrasto con la sentenza penale di assoluzione, sarebbe perciò altamente problematica.

Va altresì chiarito che in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la delibera di esclusione di un associato, quando nessuna indicazione specifica sia contenuta nello Statuto, deve rispettare il principio di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione (Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2004, n. 17907). Ciò significa che la delibera

PL

di espulsione richiede ampia ed approfondita motivazione che dia conto della richiamata relazione di proporzionalità tra fatti contestati e reazione, alla luce della sentenza penale di assoluzione.

* * * * *

In conclusione ritengo che:

- la proposta di deliberare *“il non effetto delle decisioni di riammissione espresse dal precedente Consiglio di Presidenza”* non possa essere avanzata sotto il punto all’ordine del giorno denominato *“riassetto della società”*;

- la nuova deliberazione non possa essere assunta senza il rispetto del contraddittorio con gli interessati, qualora abbia per effetto l’espulsione di soci;

- tale deliberazione potrebbe fondare legittimi risentimenti nel destinatario che ripone il suo legittimo affidamento sulle precedenti delibere di riammissione;

- la delibera deve tenere conto altresì di una sentenza penale passata in giudicato, dal punto di vista dei fatti accertati e delle qualificazioni espresse dal giudice in quella sede.

Sicuro che questa vicenda possa concludersi nei modi e nelle forme più consone all’alto valore dei compiti e delle funzioni della SIDEA, porgo a tutti Voi i più cordiali saluti.

Roma, 18 febbraio 2011,

